

*Procedimento amministrativo: la dichiarazione di fallimento comporta l'introduzione del giudizio indipendentemente dalla dichiarazione formale in udienza*

Consiglio di Stato, 9 maggio 2016.

**Procedimento amministrativo - Fallimento - Dichiarazione - Effetti - Perdita della capacità di stare in giudizio - Interruzione - Deposito della documentazione attestante l'evento interruttivo - Dichiarazione formale in udienza del procuratore costituito - Non necessità**

*Ritenuto che la società appellata ha perso la capacità di stare in giudizio, per effetto della dichiarazione del suo fallimento, e che, ai fini della conseguente interruzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. e 300 c.p.c., è sufficiente il deposito in giudizio della documentazione attestante l'evento interruttivo, non essendo necessaria la dichiarazione formale in udienza del procuratore costituito (Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2016, n. 223).*

*(Massima a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7614 del 2012, proposto dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (cui è succeduta l'A.N.A.C.), in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

La s.r.l. Cifa Servizi Ambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Doriani Martini, Massimo Burghignoli e Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria, n. 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. III, n. 1877/2012, resa tra le parti, concernente una informativa interdittiva antimafia;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.r.l. Cifa Servizi Ambientali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le Amministrazioni appellanti l'avvocato dello Stato Marco La Greca;

Rilevato che il procuratore della società appellata ha depositato in giudizio, in data 25 febbraio 2015, la nota del 15 dicembre 2014 con cui il curatore del fallimento della s.r.l. Cifa Servizi Ambientali ha comunicato che la stessa è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pavia in data 24 novembre 2014;

Considerato che l'avvocato dello Stato presente alla pubblica udienza del 28 aprile 2016 ha preso atto di tale deposito e della relativa comunicazione;

Ritenuto che la società appellata ha perso la capacità di stare in giudizio, per effetto della dichiarazione del suo fallimento, e che, ai fini della conseguente interruzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt.79 c.p.a. e 300 c.p.c., è sufficiente il deposito in giudizio della documentazione attestante l'evento interruttivo, non essendo necessaria la dichiarazione formale in udienza del procuratore costituito (Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2016, n. 223);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara l'interruzione del giudizio n. 7614 del 2016, ai sensi del combinato disposto degli artt.79 c.p.a e 300 c.p.a.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Depositato in cancelleria il 9 maggio 2016.